

Organismi geneticamente modificati: un caso europeo

Un recente caso affrontato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee conferma lo scetticismo dei Paesi dell'Unione, e dell'Italia in particolare, nei confronti dell'utilizzo e la commercializzazione di nuovi prodotti alimentari che rivelino al loro interno la presenza, anche se solo residua, di organismi geneticamente modificati (OGM).

1. Il fatto

La controversia insorta tra il Governo Italiano e svariate società italiane ed estere attive nel settore della biotecnologia agroalimentare è scaturita dall'adozione da parte dell'autorità italiana della misura di sospensione preventiva della commercializzazione e utilizzazione di prodotti transgenici in Italia. Si tratta di due tipi di granturco: la modificazione genetica del primo assicura al granturco una maggiore resistenza agli insetti, quella del secondo, una maggiore tolleranza ad un erbicida.

Il provvedimento di sospensione è stato contestato dalle società fornitrici, che avevano intrapreso la procedura prevista della legislazione europea al fine di immettere sul mercato i nuovi prodotti alimentari.

2. La normativa comunitaria

La legislazione comunitaria definisce un OGM come un organismo capace di riprodursi ed il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale.

Nessun prodotto contenente OGM può essere emesso nell'ambiente prima che l'autorità competente dello Stato membro U.E., in cui il prodotto sarà immesso sul mercato per la prima volta, abbia dato il proprio consenso scritto. La procedura prevede che la notifica contenente anche la valutazione del rischio ambientale sia presentata dal produttore o dall'importatore nella Comunità Europea. L'autorità nazionale competente esamina la notifica e invia una relazione con le proprie osservazioni alla Commissione Europea, la quale la trasmette a sua volta agli altri Stati membri. Se l'autorità che ha elaborato la relazione ritiene che il prodotto possa essere immesso sul mercato, in assenza di opposizione da parte della Commissione o di alcuno degli Stati membri, rilascia la relativa autorizzazione.

L'autorizzazione deve contenere le condizioni per l'impiego, l'etichettatura, l'imballaggio ed il controllo post-vendita del prodotto. In particolare, oltre al nome dell'OGM utilizzato, nonché nome e indirizzo del soggetto che lo commercia (produttore, distributore, importatore nella Comunità Europea), secondo la più recente normativa comunitaria l'etichetta deve riportare la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati".

L'autorizzazione ha durata massima di 10 anni, ma può essere rinnovata alla scadenza con procedura semplificata. Questa può essere adottata anche per l'immissione sul mercato comunitario di prodotti o ingredienti sostanzialmente equivalenti ad altri già presenti sul mercato.

Inoltre, quando a seguito di nuove informazioni uno Stato abbia motivo di ritenere che l'utilizzazione di un prodotto arrechi danni alla salute umana o all'ambiente, tale Stato può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul proprio territorio. Dovrà informarne sia la Commissione U.E. che gli altri Stati membri precisandone i motivi.

3. L'analisi

Nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia Europea, il Governo Italiano ha sostenuto che, trattandosi di prodotti in cui sono presenti proteine derivanti da modificazioni genetiche, di cui non è provata la relativa innocuità, la procedura semplificata non poteva essere applicata.

Il giudice comunitario ha ribadito che la **procedura semplificata implica la verifica dell'equivalenza sostanziale** tra prodotto già sul mercato e nuovo prodotto. Ciò al fine di verificare se il nuovo prodotto debba, in una fase successiva, essere sottoposto ad una valutazione dei rischi ambientali ed alla salute umana connessi alla sua composizione ed alle sue proprietà. Se non sussiste equivalenza sostanziale il nuovo prodotto dovrà essere sottoposto ad analisi per valutarne i rischi.

Indipendentemente dall'applicabilità della procedura semplificata, è sempre consentita una verifica da parte del **giudice nazionale** dell'avvenuta valutazione scientifica dei rischi alla salute pubblica da effettuarsi in base alle conoscenze scientifiche disponibili. Ciascuno Stato membro, in presenza di prodotti che possono comportare rischi per la salute o l'ambiente può ricorrere alle clausole di salvaguardia e sospendere la circolazione del prodotto sul mercato interno. Avrà l'obbligo di motivare i provvedimenti adottati.

Secondo la Corte di Giustizia, la procedura semplificata, proprio perché applicabile solo ai prodotti nuovi per i quali si ha equivalenza sostanziale con prodotti già legittimamente immessi sul mercato, è da considerarsi adatta alla tutela dell'ambiente e della salute. Questa procedura è in ogni caso derogabile a livello nazionale.